

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI A MOTORE PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. E' oggetto del presente capitolato la gestione del servizio di rimozione trasporto e custodia dei veicoli a motore o blocco con attrezzo a chiave ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada nonché altra tipologia di intervento successivamente meglio descritta, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale di Padova.
2. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati. In tali casi si potrà procedere alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'affidatario del servizio provvede:
 - a) alla rimozione, trasporto e custodia del veicolo ai sensi degli artt. 159, ad esclusione del co. 5 e 215 del Codice della Strada;
 - b) al blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia ai sensi degli artt.159 e 215 del Codice della Strada e art.398 del relativo Regolamento di esecuzione;
 - c) ad effettuare, a richiesta del committente, interventi di spostamento dei veicoli: sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354, co. 4 del DPR 495/92 "*È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno*";
 - d) ad effettuare, a richiesta del committente, interventi di spostamento o di rimozione dei veicoli: per motivi di sicurezza, ordine e interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili non addebitabili al cittadino;
 - e) al recupero dei veicoli:
 1. proventi di furto;
 2. recuperati ai sensi dell'art. 2028 c.c. ad esclusione degli incidentati;
 3. sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981;
 4. rimossi ai sensi dei Regolamenti comunali vigenti;
 - f) alla consegna dei veicoli agli aventi diritto;
 - g) al recupero dei veicoli di servizio del Comando Polizia Locale in caso di guasto tecnico.

3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il concessionario, per tutto il periodo di vigenza del servizio, deve:
 - a) risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art.354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
 - b) risultare in possesso della necessaria autorizzazione prevista dal D.P.R. n.480 del 19 dicembre 2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse";
 - c) garantire la messa a disposizione di:
 - n.3 autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'art.12 dell'Appendice IV del Titolo I del Regolamento di esecuzione; i veicoli devono riportare sulle portiere ragione sociale della ditta e numero progressivo ai fini dell'identificazione;
 - n.4 attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli di cui all'art. 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
 - area di deposito rispondente almeno ai seguenti requisiti: idonea recinzione se area all'aperto - sistema di illuminazione e caratteristiche di sorvegliabilità anche mediante sistema di videosorveglianza - misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dell'area di deposito - capienza minima atta a garantire il ricovero di n.30 veicoli; la stessa deve essere ubicata nel territorio comunale di Padova in zona facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto pubblico con fermata a distanza non superiore a mt 500 di percorso pedonale.

2. Essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile, così come specificato all'art. 8 del presente Capitolato.
3. **In particolare, il possesso dei predetti requisiti di esecuzione dovrà essere attestato, successivamente all'aggiudicazione, entro trenta giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, nominando altresì un responsabile che assumerà la figura di custode ai sensi dell'art. 397 del Regolamento di esecuzione. Un ritardo non giustificato potrà causare la revoca dell'aggiudicazione, previa contestazione da parte del RUP. Si applicano in ogni caso le norme della L. 241/90 e ss.mm.ii.**
4. **La rimozione o il blocco del veicolo, in quanto sanzione accessoria, deve essere indicata nel verbale di contestazione redatto dal personale della Polizia Locale, da notificare all'intestatario del veicolo a termine dell'art. 201 CdS. Lo stato del veicolo è indicato nel verbale di rimozione di cui copia verrà consegnata all'operatore del carro gru che firma il verbale per conto del custode. Sul luogo della rimozione è posto un avviso di rimozione adesivo sfondo rosso, dimensioni formato A4 con le seguenti diciture: logo del concessionario aggiudicatario e del Comune di Padova-Polizia Locale, "Avviso di Rimozione", Veicolo Targa, deposito in____, indicazione, per il ritiro del veicolo, del numero di telefono della Centrale Operativa della Polizia Locale e del deposito del concessionario. L'avviso è stampato a cura e spese dell'aggiudicatario.**
5. Il concessionario dovrà obbligatoriamente prevedere un locale per ogni depositaria, debitamente attrezzato con apparecchiature telefoniche e informatiche per la restituzione dei veicoli. Inoltre il locale dovrà avere esposto al pubblico il tariffario integrale del servizio. Il concessionario potrà consegnare il veicolo in caso di ostatività (ad es. veicoli con targhe estere), solo a seguito di nulla osta da parte del personale appartenente alla Polizia Locale, avvisando la Centrale Operativa.
6. Il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione ogni 15 giorni; seguirà, poi, la notifica al proprietario dell'intimazione al ritiro del veicolo al fine di procedere al conferimento dello stesso al Demanio o per la rottamazione, a seconda dei casi. Dalla rimozione fino all'eventuale conferimento, **nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.**
7. Il concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 c.c. e ss.. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
8. Ai sensi dell'art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all'Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all'Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
9. Al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall'Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al successivo punto "18".
10. Il concessionario provvederà a realizzare una pagina web o spazio dedicato del proprio sito internet contenente in sintesi le informazioni utili in relazione al servizio. La pagina dovrà contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Tale pagina web o spazio dedicato dovrà essere consultabile attraverso un link presente sul sito dell'ente.
11. Il personale addetto al servizio di depositaria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini negli orari di apertura le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione nonché altre informazioni attinenti le attività regolate dalla concessione.
12. Il concessionario si impegna al ritiro a titolo gratuito, presso il deposito attualmente in uso da parte dell'Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari (quando rimossi e custoditi ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285), divenendone così depositario ai sensi dell'art. 1766 c.c. e seguenti.
13. **Fatto salvo il diritto di ritenzione sul vincolo ai sensi dell'art. 2756, co. 3 c.c., come previsto dall'art. 215, co. 2 e 3 CdS, in nessun caso, qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione concedente; le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.**

4. MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il servizio di rimozione deve essere garantito nell'arco delle 24 ore.
2. Salvo richieste da parte del Comando Polizia Locale per eventi di particolare rilevanza, devono essere messi a disposizione almeno due carri operativi nella fascia temporale 08.00-20.00 dei giorni feriali e almeno un carro operativo nella fascia temporale 20.00-08.00 dei giorni feriali e nell'arco delle 24 ore delle giornate festive. I giorni festivi sono quelli previsti dal calendario delle festività nazionali con l'aggiunta della festività del Santo Patrono (13 giugno).
3. L'intervento deve essere eseguito con la massima sollecitudine; in particolare, a seguito di richiesta della Centrale Operativa o dell'operatore, l'avvenuta uscita del carro dal deposito deve essere confermata entro 10 minuti. Trascorsi 45 minuti dalla richiesta senza arrivo del carro sul posto, l'intervento può essere annullato dalla Centrale Operativa senza che l'affidatario possa avanzare richieste di compenso. Ogni ritardo ingiustificato sarà annotato e contestato al fine di una valutazione del corretto svolgimento delle prestazioni e dell'applicazione delle penali previste all'art. 4 dello schema di contratto.
4. In caso di arrivo sul posto del conducente del veicolo sanzionato, l'autista del carro deve procedere alla riconsegna del mezzo previo pagamento delle spese di intervento e rimozione (diritto di chiamata, indennità chilometrica ed eventuale aggancio) rilasciando relativa quietanza i cui estremi sono indicati nel verbale di rimozione. Il calcolo dell'indennità chilometrica deve essere effettuato utilizzando il percorso più veloce ottenuto dal risultato indicato da Google Maps. Ogni carro deve essere dotato di servizio POS.
5. I carri impiegati devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche della Polizia Locale.
6. Eventuali danni nelle operazioni di rimozione/recupero/bloccaggio e custodia sono a carico dell'affidatario del servizio che deve stipulare apposite polizze assicurative ai sensi dell'art. 18 del suddetto capitolato.
7. Il servizio di consegna presso il deposito dei veicoli rimossi deve essere garantito nella fascia oraria almeno 6.00-24.00; dell'avvenuta restituzione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal custode e dall'avente diritto. Per il pagamento deve essere messo a disposizione dell'utente il servizio POS.
8. Il concessionario provvederà a comunicare giornalmente alla Centrale Operativa della Polizia Locale l'elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, con l'obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della Polizia Locale. In alternativa, la Polizia Locale potrà far accedere il concessionario ai propri applicativi gestionali in uso alla Centrale Operativa fornendo direttamente le necessarie credenziali, per la compilazione di dati e informazioni sul servizio oggetto del presente capitolato, quali:
 - dati dei veicoli rimossi (comprese le rimozioni effettuate da carro in dotazione del Comando Polizia Locale) o bloccati, spazio per annotare motivazioni ostative alla riconsegna; indicazione in tempo reale dell'avvenuta restituzione all'avente diritto;
 - report aggiornati in tempo reale del servizio comprendenti almeno i seguenti dati: numero progressivo dell'intervento – marca modello e targa del veicolo – massa complessiva a pieno carico del veicolo - data orario e località di intervento – numero del carro intervenuto (oppure se si tratta di intervento del carro in dotazione alla Polizia Locale) – data di riconsegna del veicolo specificando se l'intervento si è concluso come semplice chiamata – estremi quietanza (numero progressivo e importo).Tale applicativo dovrà essere costantemente aggiornato e riportare correzioni degli eventuali errori.
9. Deve essere indicato un unico soggetto referente del servizio ed uno o più recapiti telefonici sempre attivi.

5. CORRISPETTIVO E TARIFFE

1. Il valore annuale del contratto è stimato presuntivamente in euro 150.000 IVA esclusa, sulla base dell'analisi dei dati relativi agli anni pregressi. Tale importo è puramente indicativo e suscettibile sia in aumento che in diminuzione; le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione delle condizioni economiche applicate. Il pagamento del corrispettivo è posto a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido. **Alcun credito, in nessun caso, potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente.**
2. Le tariffe relative alle operazioni di intervento, rimozione e custodia, stabilite in base a quanto previsto dal D.M 401/1988 e dai decreti del Prefetto di Padova in tema di tariffe per la custodia delle depositerie giudiziarie, vengono riportate nell'Allegato A e sono aggiornate all'indice Istat 2019; detto importo, definito esclusivamente per il valore della concessione, deve intendersi indicativo, non impegnativo né vincolante, in quanto ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto. Tale valore non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio. Il concessionario avrà

pertanto diritto a sfruttare economicamente il servizio. La remunerazione del contratto consisterà esclusivamente nell'introito delle tariffe sopra descritte, annualmente aggiornate su base Istat, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto. L'operatore economico aggiudicatario dichiara di accettare le variazioni tariffarie apportate unilateralmente dal Comune di Padova.

3. L'affidatario provvede alla riscossione dal privato con rilascio di relativa ricevuta fiscale delle somme corrispondenti all'applicazione delle varie voci del tariffario relative alla rimozione e custodia per l'art. 2 co. 1 lett. a), b), e) 3-4; relative alla sola rimozione per la lett. e) 1-2. Tali somme vengono incassate direttamente dal concessionario a titolo di corrispettivo a saldo di ogni onere inerente e conseguente l'effettuazione del servizio. L'Ente non può pertanto essere chiamato dall'affidatario a rispondere per il mancato recupero di propri eventuali crediti connessi al servizio medesimo.
4. La Polizia Locale di Padova dispone di un proprio carro attrezzi per le operazioni di rimozione. L'affidatario provvederà a corrispondere alla Polizia Locale, previa apposita fatturazione, con cadenza semestrale, l'importo corrispondente alle tariffe previste al D.M 401/1988 per le suddette operazioni.
5. In caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto del veicolo rimosso, la Polizia Locale provvede prontamente all'avvio della procedura prevista dal D.P.R. 13/02/2001 n.189 e succ. mod. al fine di eliminare i veicoli giacenti; nessun onere è dovuto all'affidatario da parte dell'Ente relativamente alle spese di intervento, rimozione e custodia per tali mezzi, come previsto dall'art. 3 co. 6 del medesimo capitolato.
6. Allo stesso modo, nessun onere è dovuto all'affidatario da parte dell'Ente relativamente alle spese di intervento, rimozione e custodia per le operazioni di cui ai commi c), d) e g) del punto 2 e nei casi in cui, a seguito di ricorso o per altri motivi, il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 1 lett. a), b) e) punto 3-4 al quale è conseguita la sanzione accessoria della rimozione del veicolo venga archiviato per cause non imputabili all'agente accertatore. Il rifiuto o il ritardo nell'adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 15, calcolate sulla base di ciascun diniego o ritardo di intervento, fatta salva la possibilità di ravvisare una causa di risoluzione ai sensi del successivo punto 12.
7. L'aggio concessorio è una quota percentuale calcolata sul ricavo degli interventi effettuati, da riconoscere al Comune di Padova, (intendendosi per tale, gli interventi conclusi con il pagamento da parte dell'utente); la quota percentuale che si assume quale aggio concessorio è quella definita in sede di aggiudicazione. Semestralmente il concessionario è tenuto, tramite PEC, a far pervenire report di tutti le operazioni effettuate, specificando quelle evase. Il concessionario provvederà al versamento dell'aggio concessorio ogni 6 mesi, raggruppando gli interventi evasi, ed inviando copia della quietanza di pagamento tramite PEC. Il concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei dati relativi ai veicoli restituiti agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito, nonché l'accesso ai relativi registri contabili.

6. DURATA, VALORE ED ALEA

1. La concessione, decorrente dal giorno successivo a quello della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni due, e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche. Il rinnovo avverrà mantenendo ferme le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto stipulato in Mepa.
2. La P.A. si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio, e la stipula del contratto si intenderà retrodatata *ex tunc* alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale.
3. Valore stimato e presunto del contratto è € 300.000,00 IVA esclusa per due anni, per un totale di € 366.000,00 IVA inclusa e al lordo dell'aggio da corrispondere alla Stazione Appaltante e che verrà definito in gara; quindi il valore stimato al netto dell'aggio sarà calcolato dopo l'aggiudicazione, verificando e defalcando la percentuale dell'aggio offerto in gara dall'aggiudicatario.
4. La richiesta di proroga verrà comunicata all'affidatario entro due mesi dalla scadenza del contratto iniziale. Alla sua scadenza, la possibilità di proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la nuova aggiudicazione; in tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
5. Il valore complessivo della concessione stimato in caso di rinnovo e proroga tecnica è pari a € 675.000,00 IVA esclusa e al lordo dell'aggio da corrispondere alla Stazione Appaltante.
6. Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile.
7. L'attività affidata deve essere eseguita dal concessionario in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni ricevute dalla Stazione appaltante e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato. Il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia

stradale.

7. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente. Il concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.
2. Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.